

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to Marco Corti

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Massimo Liverani Minzoni

Adempimenti integrativi dell'efficacia

Il presente atto deve rimanere pubblicato all'albo pretorio informatico per almeno 15 giorni consecutivi. La data di pubblicazione risulta dal frontespizio. Qualora non dichiarato immediatamente eseguibile, l'atto è esecutivo dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione (articolo 134, terzo comma, del Decreto Legislativo N. 267/2000).

Addì, 28.04.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Massimo Liverani Minzoni

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

oppure _____

Copia conforme all'originale, omessi gli allegati dalla lettera _____ alla lettera _____.

,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Massimo Liverani Minzoni

Addì, 28.04.2023



COMUNE DI VAIANO CREMASCO

PROVINCIA DI CREMONA

Pubblicato all'Albo Pretorio informatico

dal 28.04.2023

al 13.05.2023

N. reg. 0

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ORDINARIA di prima convocazione – seduta pubblica

ATTO N. 16 in data: 21.04.2023

COPIA

OGGETTO: TARI TASSA RIFIUTI - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2023.

Il giorno **ventuno** del mese **aprile** dell'anno **duemilaventitre** alle ore **20.30**, nel Palazzo Comunale, previa l'osservanza delle consuete formalità, sono stati convocati i componenti del Consiglio Comunale.

Alla trattazione, alla discussione e alla votazione del punto dell'ordine del giorno in oggetto, risultano presenti N. 10 Consiglieri. E cioè:

		PRESENTI / ASSENTI
1	MOLASCHI PAOLO PRIMO	Presente
2	RICCARDI GIUSEPPE	Presente
3	CORTI MARCO	Presente
4	MORONI MELISSA	Presente
5	GARBELLI GIUSEPPE	Presente
6	VALDAMERI MARCO FRANCESCO	Presente
7	GRANDE ROSA	Assente
8	LADINA ARIANNA	Presente
9	AIOLFI GIACOMO	Presente
10	CALZI DAVIDE	Assente
11	BIBIANI PALMIRO ANGELO	Assente
12	SPONCHIONI AUGUSTO	Presente
13	OGLIARI ALFREDO	Presente
	Totali	N. 10 presenti N. 3 assenti

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, **Dott. Massimo Liverani Minzoni**

Il presidente, Sig. **Marco Corti** invita i Signori Consiglieri ad esaminare quanto in oggetto e ad assumere le decisioni relative.

ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE N. 16 IN DATA 21.04.2023

Interventi

Il Presidente lascia la parola alla Dott.ssa Giovanna Manara che illustra l'argomento all'ordine del giorno.

Preambolo (riferimenti normativi)

Si fa riferimento alle seguenti disposizioni normative:

- l'articolo 48 del D.L.vo N. 267/2000;
- il bilancio di previsione per il triennio 2022/2024, approvato con deliberazione C.C. n. 18 del 25.05.2022;
- L'art. 1, comma 775 della legge n. 197 del 29.12.2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – serie generale n. 303 – supplemento ordinario n. 43 del 29.12.2022, con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 è stato differito al 30.04.2023;
- l'art. 49 – comma 1 – e l'art. 147-bis – comma 1 – del D.L.vo N. 267/2000: i pareri ivi previsti sono espressi nel foglio pareri che viene allegato al presente provvedimento sotto la lettera “A”;

Illustrazione attività (premessa e motivazione)

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita

A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) ... »;

Vista la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprensivo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto l'art. 1 comma 683 della Legge 147/2013 s.m.i., che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...”

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 29/04/2022 è stato approvato il Piano economico finanziario (PEF) del servizio d'igiene urbana per l'anno 2022/2025;

Dato atto che l'art. 8 della delibera ARERA n. 363/2021 dispone l'aggiornamento biennale, per gli anni 2024/2025 dei piani economico-finanziari e che, pertanto, per l'anno 2023 il PEF di riferimento è quello approvato con la citata deliberazione C.C. n. 10/2022;

Dato atto che l'approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2023;

Rilevato che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a €. 423.724,00, di cui €. 188.762,00 per costi variabili ed € 234.962 per costi fissi, che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per l'anno 2023, secondo il metodo MTR-2 approvato con deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 3/08/2021, dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA);

Richiamata la deliberazione C.C. n. 11 del 29.04.2022, con la quale sono state fissate le tariffe TARI per l'anno 2022;

Considerato che:

la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;

la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;

per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;

l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;


che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione C.C. n. 31 del 30.06.2021 e richiamati, in particolare, gli artt. 23,24 e 25 in materia di riduzioni tariffarie;

Dato atto che a seguito dell'attività di verifica e controllo effettuata dall'ufficio tributi, l'ente dovrà emettere nell'anno 2023 un ruolo suppletivo/omessi relativo all'anno 2022, per un importo di circa € 7.500,00 (simulazione alla data del 12.04.2023), che verranno utilizzate per ridurre la quota da recuperare attraverso la tariffa 2023;

Stimato in € 4.000,00 l'ammontare delle agevolazioni previste dal vigente regolamento;

Determinato pertanto in € 420.224,00 (€ 423.724,00 – 7.500,00 + 4.000,00) l'entrata teorica da ripartire per la determinazione delle tariffe da applicare nell'anno 2023;



Ritenuto di proporre al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe Tari per l'anno 2023, applicando per le utenze domestiche i coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare) e Kb (coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare) e per le utenze non domestiche i coefficienti Kc (coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e Kd (coefficiente potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività) di seguito riportati:

UTENZE DOMESTICHE		
Numero componenti il nucleo familiare	Coefficiente di adattamento per superficie K_a	Coefficiente proporzionale di produttività K_b
1	0,84	1,04
2	0,98	1,80
3	1,08	2,2
4	1,16	2,68
5	1,24	3,075
6 o più	1,30	3,40

UTENZE NON DOMESTICHE			
N°	DESCRIZIONE	K _c	K _d
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,51	4,20
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,80	6,55
3	Stabilimenti balneari	0,63	5,20
4	Esposizioni, autosaloni	0,43	3,55
5	Alberghi con ristorante	1,33	10,93
6	Alberghi senza ristorante	0,91	7,49
7	Case di cura e riposo	1,00	8,19
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,13	9,30
9	Banche ed istituti di eredito	0,58	4,78
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,11	9,12
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,52	12,45
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,04	8,50
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,16	9,48
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,91	7,50
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,09	7,594
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	4,84	29,065

17	Bar, caffè, pasticceria	3,64	23,325
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,38	15,198
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,61	17,882
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	6,06	36,0856
21	Discoteche, night-club	1,64	12,472

Dato atto che i suddetti coefficienti rientrano tra i minimi ed i massimi indicati nelle tabelle indicate al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999;

Dato atto che le tariffe risultanti dalle elaborazioni effettuate dall'Ufficio comunale competente in base al PEF 2023 rispettano le prescrizioni di cui all'art. 4, Allegato A della Delibera ARERA 363/2021 relative al limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie e più precisamente

- parametro per la determinazione del limite di crescita della tariffa 1,87%
- rapporto tra Tariffa (n)/Tariffa(n-1) 1,0146
- incremento tariffario 1,46%
- limite di crescita della tariffa
limite rispettato

Dato atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992, fissata per il periodo 2023/2025 nella misura del 5%, con deliberazione del Presidente della Provincia di Cremona n. 159 del 03.10.2022 (recepita in atti al ns. prot.9330 del 04.11.2022);

Vista la deliberazione n. 46 del 13.04.2023, con la quale la Giunta Comunale ha proposto al Consiglio Comunale, per l'anno 2023, l'approvazione delle tariffe TARI e delle agevolazioni previste dal vigente regolamento, riepilogate nei prospetti seguenti, che, unitamente alle entrate derivanti dal ruolo suppletivo/omessi 2022, garantiscono la copertura del 100% dei costi esposti nel PEF:

TARIFFE PER GLI USI DOMESTICI		
COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE	QUOTA FISSA (Tariffa al mq)	QUOTA VARIABILE (quota per componente nucleo familiare)
a) una persona	0,746372	49,31
b) due persone	0,870768	42,67
c) tre persone	0,959621	34,77
d) quattro persone	1.030704	31,77
e) cinque persone	1.101787	29,16
f) sei o più persone	1,155100	26,87
LOCALI ACCESSORI	0,870768	-----

<u>TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI</u>				
Tariffa al mq per le attività di cui alle categorie		QUOTA FISSA (tariffa al mq)	QUOTA VARIABILE (tariffa al me)	TOTALE (Tariffa al mq)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,720330	0,535060	1,255390
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,129929	0,834439	1,964368
3	Stabilimenti balneari	0,889819	0,662455	1,552274
4	Esposizioni, autosaloni	0,607337	0,452253	1,059590
5	Alberghi con ristorante	1,878508	1,392430	3,270938
6	Alberghi senza ristorante	1,285295	0,954190	2,239485
7	Case di cura e riposo	1,412412	1,043367	2,455779
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,596026	1,184775	2,780801
9	Banche ed istituti di eredità	0,819199	0,608949	1,428148
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,567777	1,161844	2,729621
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,146866	1,586070	3,732936
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,468909	1,082859	2,551768
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,638398	1,207707	2,846105
14	Attività industriali con capannoni di produzione	1,285295	0,955464	2,240759
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,539529	0,967439	2,506968
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	6,836073	3,702551	10,538624
17	Bar, caffè, pasticceria	5,141179	2,971493	8,112672
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3,361540	1,936152	5,297692
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	3,686395	2,278081	5,964476
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	8,559215	4,597133	13,156348

21	Discoteche, night-club	2,316355	1,588873	3,905228
----	------------------------	----------	----------	----------

AGEVOLAZIONI	Misura riduzione tariffaria	Riferimento regolamento TARI vigente
Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo	30% (QF + QV)	Art. 23 c. 1 lett. a)
Locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;	30% (QF + QV)	Art. 23 c. 1 lett. b)
Abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;	30% (QF + QV)	Art. 23 c. 1 lett. c)
Abitazioni con compostore	15% QV	Art. 23 c. 1 lett. d)
Mancato svolgimento del servizio	Max 80%	Art. 21 c. 1
Riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al recupero	Max 60% QV	Art. 10 comma 3

Ritenuta detta proposta meritevole di accoglimento;

Rilevato inoltre che, a partire dal 01.01.2023 il gestore ha attivato un servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti ingombranti su chiamata, avente le seguenti caratteristiche:

- svolgimento del servizio entro 15 giorni dalla richiesta
- comunicazione del giorno del ritiro all'utente con almeno 48 ore di preavviso
- richiesta del servizio tramite APP Rifiutiamo, Sito WEB istituzionale di Linea Gestioni, Numero Verde di Linea Gestioni o mail
- compilazione di format predisposto da Linea Gestioni in conformità alle prescrizioni del TQRIF, avendo cura di inserire tutti i dati obbligatori
- massimo un ritiro mensile con limite di massimo 5 pezzi per ogni servizio richiesto
- corrispettivo per ogni chiamata € 39,22 (IVA compresa), fatturate mensilmente da Linea Gestione al Comune, che entro il mese successivo provvederà al recupero integrale della quota dall'utente finale.

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle citta' metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1º dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1º dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

Rilevato pertanto che allo scopo di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, gli atti devono essere trasmessi entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. La trasmissione può avvenire esclusivamente in via telematica mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale;

Atteso che il formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico del testo nel Portale del federalismo fiscale è stato definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 16 agosto 2021. L'obbligo di trasmettere le delibere e i regolamenti nel formato elettronico definito da tale decreto, come chiarito nella Risoluzione n. 7/DF del 21 settembre 2021, deve ritenersi vigente a decorrere dall'anno d'imposta 2022, vale a dire con riferimento agli atti adottati dagli enti locali per le annualità dal 2022 in poi;

Decisione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la normativa citata nella sezione **“Preambolo (riferimenti normativi)”** del presente atto;

Esaminate le valutazioni espresse nella sezione **“Illustrazione attività (premessa e motivazione)”** del presente atto, condividendole e facendole proprie;

con la seguente votazione in forma palese:

- Consiglieri presenti: N.10;
- Consiglieri votanti: N.10;
- Consiglieri astenuti: N.0;
- Voti favorevoli: N.10;
- Voti contrari: N.0;

DELIBERA

- 1) di **approvare** le tariffe TARI per l'anno 2023 e le agevolazioni previste dal regolamento vigente, riportate nei prospetti seguenti:

TARIFFE PER GLI USI DOMESTICI		
COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE	QUOTA FISSA (Tariffa al mq)	QUOTA VARIABILE (quota per nucleo familiare)
a) una persona	0,746372	49,31
b) due persone	0,870768	42,67
c) tre persone	0,959621	34,77
d) quattro persone	1.030704	31,77
e) cinque persone	1.101787	29,16
f) sei o più persone	1,155100	26,87
LOCALI ACCESSORI	0,870768	-----

TARIFFE PER GLI USI NON DOMESTICI				
Tariffa al mq per le attività di cui alle categorie		QUOTA FISSA (tariffa al mq)	QUOTA VARIABILE (tariffa al me)	TOTALE (Tariffa al mq)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,720330	0,535060	1,255390
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,129929	0,834439	1,964368
3	Stabilimenti balneari	0,889819	0,662455	1,552274
4	Esposizioni, autosaloni	0,607337	0,452253	1,059590
5	Alberghi con ristorante	1,878508	1,392430	3,270938
6	Alberghi senza ristorante	1,285295	0,954190	2,239485
7	Case di cura e riposo	1,412412	1,043367	2,455779

8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,596026	1,184775	2,780801
9	Banche ed istituti di eredito	0,819199	0,608949	1,428148
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,567777	1,161844	2,729621
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,146866	1,586070	3,732936
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,468909	1,082859	2,551768
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,638398	1,207707	2,846105
14	Attività industriali con capannoni di produzione	1,285295	0,955464	2,240759
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,539529	0,967439	2,506968
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	6,836073	3,702551	10,538624
17	Bar, caffè, pasticceria	5,141179	2,971493	8,112672
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3,361540	1,936152	5,297692
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	3,686395	2,278081	5,964476
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	8,559215	4,597133	13,156348
21	Discoteche, night-club	2,316355	1,588873	3,905228

AGEVOLAZIONI	Misura riduzione tariffaria	Riferimento regolamento TARI vigente
Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo	30% (QF + QV)	Art. 23 c. 1 lett. a)
Locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;	30% (QF + QV)	Art. 23 c. 1 lett. b)
Abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;	30% (QF + QV)	Art. 23 c. 1 lett. c)
Abitazioni con compostore	15% QV	Art. 23 c. 1 lett. d)
Mancato svolgimento del servizio	Max 80%	Art. 21 c. 1
Riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al recupero	Max 60% QV	Art. 10 comma 3

TARIFFE PER SERVI AGGIUNTIVI	
Raccolta domiciliare dei rifiuti ingombranti su chiamata	€ 39,21 per ogni ritiro (max 1 ritiro al mese – max 5 pezzi per volta)

2) di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 , fissata per il periodo 2023/2025 nella misura del 5%, con deliberazione del Presidente della Provincia di Cremona n. 159 del 03.10.2022 (recepita in atti al ns. prot.9330 del 04.11.2022);

3) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale nel formato elettronico di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

con la seguente votazione in forma palese:

- Consiglieri presenti: N.10;
- Consiglieri votanti: N.10;
- Consiglieri astenuti: N.0;

- Voti favorevoli: N.10;
- Voti contrari: N.0;

Stante l'urgenza di provvedere, al fine di garantire l'approvazione definitiva delle tariffe entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, delibere di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134 – comma 4 – del Decreto Legislativo N. 267/2000.



COMUNE DI VAIANO CREMASCO

PROVINCIA DI CREMONA

Allegato "A"

FOGLIO PARERI

(ART. 49 – COMMA 1 – E ART. 147-BIS – COMMA 1 – DEL D.L.VO N. 267/2000)

ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE N. 16 IN DATA 21.04.2023

OGGETTO: TARI TASSA RIFIUTI - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2023.

Sul presente atto esprimo PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Giovanna Manara

Vaiano Cremasco, 21.04.2023

Sul prese atto esprimo PARERE FAVOREVOLE di regolarità contabile.

Il Responsabile del Servizio finanziario
F.to Dott.ssa Giovanna Manara

Vaiano Cremasco, 21.04.2023
